

# FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE

## REGOLAMENTO NOMINE

### INDICE

<b>TITOLO I</b>	PAG. 2
<b>ORGANO DI INDIRIZZO</b>	PAG. 2
ARTICOLO 1 - REQUISITI GENERALI DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI INDIRIZZO	PAG. 2
ARTICOLO 2 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI INDIRIZZO DESIGNATI	PAG. 2
ARTICOLO 3 - PROCEDURA DI DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI INDIRIZZO	PAG. 4
ARTICOLO 4 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI INDIRIZZO COOPTATI	PAG. 5
ARTICOLO 5 - PROCEDURE PER LA COOPTAZIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI INDIRIZZO	PAG. 5
ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI SOSPENSIONE DALLA CARICA DI MEMBRO DELL'ORGANO DI INDIRIZZO	PAG. 7
<b>TITOLO II</b>	PAG. 8
<b>ALTRI ORGANI DELLA FONDAZIONE</b>	PAG. 8
ARTICOLO 7 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	PAG. 9
ARTICOLO 8 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE	PAG. 10
ARTICOLO 9 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE	PAG. 10
ARTICOLO 10 - CONDOTTA DEL COLLEGIO SINDACALE	PAG. 12
ARTICOLO 11 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEL DIRETTORE	PAG. 13

<b>NUOVA VERSIONE</b>
<b>TITOLO I</b>
(Organo di indirizzo)
<b>Articolo 1</b>
<b>(requisiti generali dei membri dell'Organo di Indirizzo)</b>
Resta fermo che i membri dell'Organo di indirizzo devono:
1 essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 7. commi, 2, 3 e 4 dello Statuto;
2 - non incorrere in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 8 dello Statuto.
<b>Articolo 2</b>
<b>(requisiti di professionalità dei membri dell'Organo di Indirizzo designati)</b>
1. I membri dell'Organo di Indirizzo nominati tra le terne designate dagli enti ed organismi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, dello Statuto devono:
1) - essere residenti da almeno tre anni nelle province di Udine e Pordenone;
2) - possedere i seguenti requisiti di professionalità, nel rispetto dell'ultimo comma dell'articolo 7 dello Statuto:
a) essere in possesso di specializzazioni tecniche, scientifiche o amministrative o di comprovate competenze maturate in materie inerenti ad almeno uno dei settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione; o in alternativa
b) aver maturato in almeno uno dei settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione una esperienza complessiva di almeno tre anni, anche non consecutivi, attraverso:
- l'esercizio di una libera professione, o
- l'esercizio di una attività imprenditoriale, o
- lo svolgimento di un incarico di docenza presso scuole specializzate o un incarico accademico, o
- l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati.
2. La nomina avviene secondo la seguente gerarchia di criteri di scelta, nel rispetto del principio di analisi selettivo-comparativa di cui al comma 6

dell'articolo 12 dello Statuto:
a)- possesso di un titolo di studio o di un diploma di specializzazione in materie attinenti ad almeno uno dei settori rilevanti in cui opera la Fondazione;
b)- anzianità di esercizio dell'attività libero-professionale o dell'incarico accademico ricoperto;
c) - curriculum incarichi ricoperti in Fondazioni o Onlus;
d)- curriculum incarichi amministrativi, di controllo o direttivi in pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati;
e)- pubblicazioni in materie attinenti ad almeno uno dei settori rilevanti in cui opera la Fondazione,
f)- onorificenze italiane o straniere:
g) - anzianità di residenza nelle Province di Udine e Pordenone;
h) - anzianità anagrafica.
i) adeguata presenza di genere.
<b>Articolo 3</b>
<b>(Procedura di designazione dei membri dell'Organo di indirizzo)</b>
<p>Qualora nell'ambito delle terne trasmesse dagli enti designanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alcuni soggetti indicati non siano in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 7 e 12 comma 5 dello Statuto,</li> <li>b) non sia assicurata la presenza di entrambi i generi;</li> <li>c) uno stesso nominativo si riproponga,</li> </ul> <p>la Fondazione invita l'ente designante a indicare una nuova terna entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta motivata del Presidente.</p> <p>Nel caso in cui più terne contengano lo stesso nominativo la Fondazione inviterà l'ente la cui terna sia pervenuta per ultima a indicare una nuova terna entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta motivata del Presidente.</p> <p>Qualora la nuova terna rechi una o più designazioni prive dei requisiti richiesti dall'art. 7 dello Statuto, l'ente decade dal potere di designazione e provvede in sua vece l'Organo di indirizzo tramite cooptazione.</p>
<b>Articolo 4</b>
<b>(requisiti di professionalità dei membri cooptati dell'Organo di Indirizzo)</b>

I membri dell'Organo di Indirizzo cooptati ai sensi dell'articolo 12, comma 7. dello Statuto devono:
1 ) - essere in possesso di comprovate competenze o esperienze acquisite in almeno uno dei settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione.
La nomina avviene secondo la seguente gerarchia di criteri di scelta:
a possesso di un titolo di studio o di un diploma di specializzazione in materie attinenti ad almeno uno dei settori rilevanti in cui opera la Fondazione;
b comprovata esperienza in materia di Fondazioni o Onlus;
c anzianità anagrafica:
d anzianità di residenza nelle Province di Udine e Pordenone.
<b>Articolo 5</b>
<b>(procedure per la cooptazione dei membri dell'Organo di Indirizzo)</b>
La nomina dei membri dell'Organo di Indirizzo che devono essere cooptati ai sensi dell'articolo 12, comma 7, dello Statuto deve essere effettuata secondo il seguente procedimento:
1.- il Presidente della Fondazione o almeno 6 membri dell'Organo di Indirizzo potranno presentare una lista di candidati, contraddistinti da numeri crescenti in un numero massimo pari a quello dei nominandi:
2.- ciascun membro potrà votare per una sola lista;
3.- i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro, ecc., fino ad un numero pari a quello dei nominandi;
4.- i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente;
5.- risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;
6.- i voti ottenuti da uno stesso candidato in più liste non possono essere sommati;
7.- in caso di parità del quoziente, sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano d'età.
I candidati da inserire nelle liste devono essere prescelti tenuto conto dei requisiti indicati nei precedenti articoli

## Articolo 6

### (Modalità di sospensione dalla carica di membro dell'Organo di Indirizzo)

1. Ciascun componente dell'Organo di Indirizzo deve comunicare immediatamente le cause di sospensione che lo riguardano all'organo medesimo.

2. Nell'inerzia dell'interessato, l'Organo di Indirizzo, con il parere del Collegio Sindacale, acquisita la documentazione necessaria e sentito il soggetto interessato, assume, entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, i provvedimenti che appaiano, secondo le circostanze e tenuto conto della gravità dell'evento, necessari a garantire il corretto funzionamento dell'Organo di Indirizzo nel rispetto dell'ordinamento di settore e delle norme statutarie.

3. L'eventuale sospensione dalla carica deve essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica dell'Organo di Indirizzo e con l'astensione dell'interessato. Comunicazione della delibera deve essere inviata con lettera raccomandata al soggetto interessato. La sospensione ha efficacia dal giorno successivo a quello del ricevimento della suddetta comunicazione o dal giorno successivo a quello in cui il soggetto interessato ne abbia avuto comunque notizia.

4. La sospensione è revocata ipso iure quando vengano meno le cause che vi hanno dato luogo; tuttavia, il soggetto interessato potrà esercitare le funzioni connesse alla carica e partecipare, con diritto di voto, alle adunanze dell'organo di appartenenza previa delibera dell'Organo di Indirizzo che accerti, con efficacia meramente dichiarativa, il venir meno della causa di sospensione. La delibera che accerta il venir meno della causa di sospensione è assunta a maggioranza assoluta dei votanti, con l'astensione dell'interessato.

5. La sanzione della sospensione, oltre che nei casi di cui all'articolo 7. comma 4 dello Statuto può essere comminata:

1- per grave violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9. comma 1 dello Statuto:

2- per grave violazione degli obblighi di comunicazione ed astensione di cui all'articolo 10. comma 1 dello Statuto.

<b>TITOLO II</b>
<b>(altri organi della Fondazione)</b>
<b>Articolo 7</b>
<b>(requisiti di professionalità dei membri del Consiglio di Amministrazione)</b>
Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 dello Statuto, i membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i seguenti requisiti di professionalità:
1) - essere in possesso di specializzazioni tecniche, scientifiche o amministrative o di comprovate competenze maturate in materie inerenti ad almeno uno dei settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione;
2) - aver maturato in almeno uno dei settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione una esperienza complessiva di almeno quattro anni, anche non consecutivi, attraverso:
1- l'esercizio di una libera professione,
2.- l'esercizio di una attività imprenditoriale,
3.- lo svolgimento di un incarico accademico,
4.- l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati.
3) - Almeno la metà dei consiglieri deve essere residente da almeno tre anni nelle province di Udine e Pordenone.
<b>Articolo 8</b>
<b>(requisiti di professionalità del Presidente della Fondazione)</b>
Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 7 ed 8 dello Statuto, il Presidente della Fondazione deve essere in possesso:
I ) - dei requisiti di professionalità stabiliti nel precedente articolo 6 per i componenti del Consiglio di Amministrazione:
2) - aver espletato, per almeno cinque anni, anche non consecutivi, funzioni di amministrazione o direzione o comunque funzioni che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie, presso enti pubblici o privati, con preferenza ad enti senza finalità di lucro di livello adeguato;
3) - il Presidente deve essere scelto fra i consiglieri residenti nei comuni delle province

di Udine e Pordenone.
<b>Articolo 9</b>
<b>(requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale)</b>
Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 dello Statuto, i membri del Collegio Sindacale devono possedere i seguenti requisiti di professionalità:
1 ) - essere iscritti nel registro dei revisori contabili;
3)- essere in possesso di comprovate competenze ed esperienze maturate nell'ambito delle discipline giuridiche, economiche e/o bancarie.
Costituisce titolo preferenziale:
a) - l'esercizio, per almeno cinque anni, della professione di ragioniere commercialista, dottore commercialista o avvocato;
b) - l'esercizio di attività professionali in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo;
e) - attività di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o bancarie o lo svolgimento di un incarico accademico nelle stesse materie;
d)- l'esercizio di funzioni amministrative, di controllo o dirigenziali presso enti pubblici e privati o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico - finanziarie;
e)- l'aver conseguito un diploma di specializzazione in materie giuridiche, economiche o bancarie.
f) L' essere stato autore di pubblicazioni nelle discipline giuridiche, economiche e/o bancarie.
3)- Almeno due sindaci effettivi devono essere residenti da almeno tre anni nelle province di Udine e Pordenone.
<b>Articolo 10</b>
<b>(Condotta dei membri del Collegio Sindacale)</b>
E' necessario che i componenti del Collegio sindacale ispirino la propria condotta ai seguenti criteri:
a) indipendenza intesa come libertà da condizionamenti o da circostanze in grado

di compromettere la capacità di agire in modo obiettivo;

- b) autonomia, intesa come assenza di subalternità atte a determinare remore o comportamenti privi della necessaria libertà di giudizio;
- c) professionalità intesa come capacità di svolgere il proprio incarico in modo preparato ed autorevole.

Per quanto attiene all'attività di controllo di legittimità, di rispetto dei principi di corretta amministrazione e di verifica dell'adeguatezza e funzionamento del sistema amministrativo e contabile i componenti del Collegio Sindacale devono uniformarsi ai principi di comportamento dettati nelle linee guida adottate dall'Acri e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del 26 settembre 2011.

#### **Articolo 11**

##### **(requisiti generali di professionalità del Direttore)**

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 dello Statuto, la carica di Segretario Generale può essere ricoperta da coloro che abbiano maturato, per un periodo non inferiore a tre anni, anche non consecutivi:

a - una specifica e comprovata competenza ed esperienza in uno dei settori di intervento o comunque funzionali all'attività della Fondazione ovvero,

b - una specifica e comprovata competenza ed esperienza in una posizione di responsabilità con funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati, con preferenza a Fondazioni ed enti senza finalità di lucro di adeguato livello:

c - una specifica e comprovata competenza ed esperienza quali consulenti in materie attinenti alle Fondazioni ed enti senza scopo di lucro.